

STATUTO

CORPO BANDISTICO DI SONA

Art. 1. – Denominazione e sede

È costituito ai sensi dell'art. 36 del C.C. e seguenti in Sona (VR) l'Associazione, di seguito chiamata "Complesso Musicale", denominato "Corpo Bandistico di Sona" con attuale sede in Sona (VR), via Roma n° 25.

Art. 2. – Scopo

Il Complesso Musicale è apolitico, apartitico, non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- promuovere attività volte al proprio miglioramento artistico ed organizzativo, mediante la qualificazione dei propri componenti;
- favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani attraverso la promozione di corsi e altre attività atte allo scopo;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant'altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto del posto;
- collaborare con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato.

Il Complesso Musicale potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari. Il Complesso Musicale si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo il Complesso Musicale svolgerà le seguenti attività:

- attività culturali: proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
- iniziative ricreative: trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti ricreativi in genere, pranzi sociali;
- attività associativa: incontri e manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.

Il Complesso Musicale potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

La durata del Complesso Musicale è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3. – Soci

Sono Soci del Complesso Musicale coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

Sono da considerare soci:

- gli esecutori del Complesso Musicale e gli allievi dei corsi,
- i membri in carica componenti il Consiglio di Presidenza,
- gli incaricati di servizi particolari e duraturi come i bidelli, i fattorini, i custodi, gli addetti alle pulizie, le mascotte e altri che ricevono l'ufficio dal Consiglio di Presidenza,
- le persone che per volontà dell'Assemblea dei Soci sono ammesse a far parte della stessa e possono essere eventuali insegnanti esterni non esecutori del Complesso Musicale, i rappresentanti di gruppi ed associazioni collegati direttamente o indirettamente al Complesso Musicale, eventuali dirigenti provinciali, regionali e/o nazionali dell'associazione cui il Complesso Musicale aderisce;
- le persone che l'Assemblea dei Soci ritiene si siano distinte per particolare attaccamento ed aiuto al Complesso Musicale o che vantino una posizione sociale tale da conferire lustro allo stesso.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno propri gli scopi.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Presidenza, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minore alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per mancato rinnovo della Tessera Annuale, anche per:

- a) dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Presidenza, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto);
- c) scioglimento dell'Associazione.

Viene qui sottolineata la mancanza totale di qualsiasi tipo di retribuzione nei confronti dei soci che collaboreranno all'organizzazione delle diverse iniziative; tutto ciò verrà realizzato nel più ampio e liberale concetto di volontariato, pertanto non potrà essere avanzata alcuna richiesta di pagamento da parte dei soci collaboratori.

Tutti i nominativi dei soci saranno iscritti nel Libro dei Soci che verrà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4. – Organi

Sono Organi del Complesso Musicale l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, i Revisori dei Conti. Per ricoprire incarichi è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 5. – Vincoli

Qualsiasi incarico ricoperto dai componenti dei vari Organi del Complesso Musicale è libero, volontario, spontaneo e gratuito. Di conseguenza nessuna responsabilità è da attribuire allo stesso e ai massimi responsabili, pro tempore, che lo rappresentano, per danni, incendi, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante o dopo qualsiasi attività. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza. Il Consiglio di Presidenza ha l'obbligo di stipulare adeguate coperture assicurative. Il singolo socio inoltre ha la facoltà di prendere visione delle polizze assicurative stipulate.

Ai soci viene richiesta l'osservanza dello statuto e del regolamento e un comportamento che non arrechi nocumento o disdoro al complesso musicale. Viene richiesto inoltre il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi del complesso secondo le competenze statutarie.

Provvedimenti a favore o a carico dei soci vengono presi dal Consiglio di Presidenza con successiva informazione all'assemblea dei soci per quelli di maggiore rilevanza.

Art. 6. – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo del Complesso Musicale ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Essa viene convocata dal Presidente, con invito scritto o verbale, recante l'ordine del giorno specificato, almeno una volta l'anno e ogniqualvolta lo richiedano per iscritto, o i due terzi dei componenti del Consiglio di Presidenza o i due terzi degli associati in regola n il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è valida solo con la metà più uno dei soci in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. L'Assemblea nomina il Presidente, un segretario e, se necessario, due scrutatori, e delibera a maggioranza sulle principali iniziative da promuovere e le attività da realizzare dal Complesso Musicale, iniziative ed attività che verranno elencate a titolo esemplificativo e non tassativo nel regolamento del Complesso Musicale, discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza, approva le eventuali decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, approva lo Statuto del Complesso Musicale ed eventuali modifiche.

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 7. – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 11 membri, all'elezione dei quali partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe.

In caso di parità di voti costituisce titolo di prevalenza l'anzianità.

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica tre anni ed al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, con i primi dei non eletti.

Il Consiglio di Presidenza, entro trenta giorni dalla sua elezione, viene convocato con invito scritto o verbale recante l'ordine del giorno specificato e presieduto dal Presidente uscente o dal membro che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, per la distribuzione degli incarichi che risultano nel seguente modo: uno o due Vice Presidenti, i Presidenti Onorari, Segretario e Vice Segretario, Tesoriere, Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato con le modalità sopra descritte dal Presidente in carica almeno bimestralmente o comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano tre componenti il Consiglio. È valido con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano e in base al numero dei presenti, sui provvedimenti da adottare in esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, deliberare sulle domande di ammissione dei soci ed eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, deliberare le quote associative annue, redigere i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, redigere in regolamento dell'Associazione, propone il Maestro titolare o Direttore artistico e su altre iniziative di propria competenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Dei suoi lavori deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario o, in mancanza da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Il Consiglio di Presidenza può adottare provvedimenti di carattere urgente ma non di rilevante importanza economica, i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Presidenza delibera sull'adesione e partecipazione del Complesso Musicale ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività del Complesso stesso designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci effettivi.

I membri del Consiglio di Presidenza non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'assenza di un membro del Consiglio di Presidenza per due sedute consecutive è da considerarsi comportamento dimissionario, salvo delega.

Art. 8. – Il Presidente – I Vicepresidenti – Il Segretario – Il Tesoriere

Il Presidente dirige il Complesso Musicale e ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Presidenza. Vigila sul regolare funzionamento degli Organi Statutari, adottando quei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti. Coordina l'attività del Complesso Musicale per il raggiungimento dei fini statutari. Propone all'approvazione del Consiglio di Presidenza l'attribuzione di incarichi e deleghe a dirigenti e soci.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci e può essere sospeso dall'incarico dal voto dei due terzi dell'Assemblea dei Soci stessa.

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio di Presidenza. Ha diritto di voto in Assemblea e coadiuva il lavoro del Consiglio di Presidenza. Rimane in carica a vita salvo proprie dimissioni.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio di Presidenza.

Art. 9. – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Presidenza anche tra individui non soci del Complesso Musicale.

I Revisori dei Conti nominano tra di loro un Presidente ed esercitano il controllo e la verifica di tutti gli atti amministrativi del Complesso Musicale. Predispongono le relazioni sul conto consuntivo dello stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio si riunisce con periodicità da concordare con il Consiglio di Presidenza.

L'assenza di uno dei membri per due sedute consecutive è da considerarsi comportamento dimissionario, pertanto il Consiglio di Presidenza provvederà alla reintegrazione del Collegio nominando un nuovo candidato.

Art. 10. – Maestro titolare o Direttore artistico

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina un Maestro titolare o Direttore artistico.

Al Maestro è affidata la responsabilità tecnico-artistica del Complesso Musicale e di conseguenza le prove di assieme, la direzione dei servizi bandistici ed il coordinamento dell'attività di formazione degli allievi.

Al Maestro può essere corrisposto un compenso le cui modalità e importi vengono proposti dal Consiglio di Presidenza ed approvati dall'Assemblea dei Soci. In caso positivo dovranno essere applicate tutte le norme di legge esistenti in materia.

Il Maestro partecipa al Consiglio di Presidenza se invitato e di diritto all'Assemblea dei Soci con diritto di voto. Può essere sospeso dall'incarico dal voto dei due terzi dell'Assemblea dei Soci.

Il Maestro presiede il Team artistico la cui attività è disciplinata dal regolamento.

Art. 11. – Patrimonio

Il patrimonio del complesso musicale è costituito da beni mobili e immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso dello stesso.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, determinate annualmente da Consiglio di Presidenza, da rimborsi spese per servizi resi, da interessi attivi, da eventuali contributi od erogazioni liberali di terzi o dei soci e da quote di iscrizione a corsi di formazione proposti dal Complesso Musicale a favore dei soci.

In caso di cessazione dell'attività e di scioglimento del complesso musicale il patrimonio viene devoluto a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea dei Soci e non mai diviso in parti tra i medesimi. L'Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 12. – Patrono

Il complesso musicale elegge come suo patrono Santa Cecilia, la cui ricorrenza viene solennizzata tra i soci secondo programmi e iniziative proposte dal Consiglio di Presidenza e con consultazione sommaria dell'Assemblea dei Soci.

Art. 13. – Norme finali

L'esercizio solare inizia il primo di luglio e termina il trenta di giugno di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità del complesso musicale è affidata al Segretario di concerto con il Vicesegretario ed il Tesoriere, secondo le direttive del Presidente del Complesso Musicale.

Delle obbligazioni assunte dal Complesso Musicale rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza nei limiti delle procure conferite.

Tutte le eventuali controversie fra soci o tra questi e il complesso musicale o il Consiglio di Presidenza, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall'Assemblea. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la loro sentenza sarà inappellabile.

